

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00514/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2026, proposto da

Guido Raia, rappresentato e difeso dall'avvocato Battistina Piroddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura e Debora Fornari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della graduatoria definitiva del 10.11.2025 approvata con Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. 1849/2025, nella parte lesiva per l'odierno ricorrente in quanto non incluso tra i vincitori; dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute in data 22.10.2025 ore 17:00; in data 22.10.2025 ore 17:40; in data 27.10.2025 ore 9:30; in data 28.10.2025 ore 8:45; in data 04.11.2025 ore 9:30, tutti consegnati in data 22.12.2025;

- Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e

nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, il Bando 03/25/PV del 22.09.2025, *in parte qua*, limitatamente all'art. 5 punto C.1 nella parte in cui esclude dalla valutazione i corsi di formazione di durata inferiore alle 8 ore;

- della nota prot. 0003535 del 20.01.2026 con cui il Politecnico subordinava l'ostensione della documentazione al pagamento di €634,25;

- della nota prot. 2026-POTOCLE-0004527 del 23.01.2026 con cui il Politecnico riduceva la richiesta a €330,00 per oscuramento dati, e comunicava che avrebbe oscurato dei dati personali dei candidati tra cui la firma apposta dagli stessi sulla documentazione concorsuale;

- della nota 2026-POTOCLE-0005227 in data 27.01.2026 con cui il Politecnico di Torino in risposta alle contestazioni del ricorrente trasmesse con nota pec del 27.01.2026 rispondeva che la stessa era stata protocollata con il n. 5224 del 27.01.2026 e che il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatte salve eventuali circostanze interruttive o sospensive del termine medesimo, e fatti salvi differenti termini previsti in virtù della specifica natura del procedimento che verranno appositamente comunicati.

- della Nota prot. 2026-POTOCLE-0006142 del 29.01.2026 nella parte in cui subordina l'accesso all'oscuramento delle firme olografe e al pagamento del relativo importo comunicato il 23.01.2026;

per l'annullamento e o disapplicazione - dell'art. 9 regolamento di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 3 dell'8 gennaio 2020, nella parte in cui stabilisce che per l'esercizio del diritto di accesso sono dovuti oneri in capo al richiedente per ricerca, richiesta copie e oscuramento dei dati - di ogni provvedimento e/o avviso, contratti, non conosciuti, diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del relativo procedimento.

Nonché per la condanna al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, allo stato degli atti, la domanda cautelare non può essere accolta, tenuto conto che il provvedimento principalmente impugnato – unitamente ad altri che non si iscrivono nella medesima sequenza procedimentale – è costituito dalla graduatoria della procedura di progressione verticale interna e non risulta che il ricorso sia stato notificato ad alcuno dei trentasei controinteressati per l'impossibilità di risalire alla loro residenza, stante la mancata conoscenza della data di nascita, del luogo di nascita e del codice fiscale, pur avendo il ricorrente esercitato il diritto di accesso.

Considerato che, in accoglimento della richiesta del ricorrente, occorre disporre, ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., che il ricorso venga notificato ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito *web* del Politecnico di Torino – entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione, o notificazione, della presente ordinanza – di un avviso ben visibile che:

- contenga la riproduzione del ricorso introduttivo;
- contenga copia della presente ordinanza;
- indichi lo stato attuale del procedimento e il sito *web* della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, mediante indicazione del numero di R.G. del ricorso.

Osservato che l'avviso dovrà essere mantenuto visibile per almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Osservato che la prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nelle illustrate forme, dovrà essere fornita da parte ricorrente entro il termine perentorio di giorni dieci dall'avvenuta pubblicazione.

Ritenuto che nelle more non sussistano i presupposti per pronunciare provvedimenti cautelari interinali *ex art. 27, comma 2, cod. proc. amm.*

Ritenuto, quindi, di fissare per la trattazione della domanda cautelare l'udienza camerale del 13 maggio 2026.

Ritenuto che la regolazione delle spese della presente fase di giudizio debba essere rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) non dispone misure cautelari interinali *ex art. 27, comma 2, cod. proc. amm.*;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026, ore di rito;
- d) rinvia ogni decisione in ordine alle spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

Si comunichi.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Cappadonia

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO